

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **109/1975** (ECLI:IT:COST:1975:109)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Udienza Pubblica del **19/02/1975**; Decisione del **24/04/1975**

Deposito del **07/05/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7801 7802**

Atti decisi:

N. 109

ORDINANZA 24 APRILE 1975

Deposito in cancelleria: 7 maggio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale dell'Abruzzi il 24 aprile 1974 e riapprovata il 25 luglio 1974, recante "Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti coloni e mezzadri per infortuni e malattie professionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13

agosto 1974, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Abruzzi;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la difesa della Regione Abruzzi si è costituita in giudizio il 5 ottobre 1974, cioè tardivamente (oltre 20 giorni dopo il deposito del ricorso da parte dell'Avvocatura generale dello Stato avvenuto il 22 agosto 1974);

Rilevato che secondo la difesa regionale il termine sarebbe sospeso per ferie in base alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, e comunque non avrebbe natura perentoria almeno per la parte convenuta.

Considerato, in conformità alla propria giurisprudenza (sentenze n. 15 del 1967, n. 18 del 1970, n. 30 del 1973 e n. 174 del 1974), che detta legge n. 742 del 1969 si riferisce alle sole giurisdizioni ordinaria e amministrativa, non potendo essere estesa ai procedimenti che si svolgono dinanzi a questa Corte e che, come la Corte costituzionale ha sempre ritenuto, i termini per la costituzione in giudizio presso di essa sono perentori per tutte le parti.

Ritenuto che è rilevabile d'ufficio il quesito relativo all'eventuale inammissibilità del ricorso proposto dallo Stato in quanto non sarebbe stata impugnata innanzi a questa Corte la delibera 24 aprile 1974 con la quale la Regione Abruzzi avrebbe riapprovato il disegno di legge in questione a seguito del rinvio per nuovo esame disposto dal Commissario del Governo in data 19 gennaio 1974;

che appare necessario acquisire all'uopo copia autentica di tutte le delibere del Consiglio Regionale d'Abruzzi concernenti il disegno di legge per cui è causa e delle note con le quali il Commissario del Governo per la Regione Abruzzi ha rinviato ad un nuovo esame del Consiglio regionale la delibera poi impugnata.

Visti gli artt. 31 e 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 12 e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività la costituzione in giudizio della Regione Abruzzi;

sospende ogni altra decisione, che resta impregiudicata;

richiede alla Regione Abruzzi di trasmettere a questa Corte i documenti sopra indicati entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.